

**OGGETTO:** Nomina della Commissione Edilizia Comunale di cui all'art. 11 del Regolamento edilizio comunale

## LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO E RILEVATO CHE:

a seguito del recesso dalle convenzioni sottoscritte nell'ambito della Gestione associata 6.1 della Bassa Valle di Non, il Comune di Denno deve procedere alla nomina della Commissione Edilizia Comunale (CEC) per la durata residua della corrente legislatura, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 della Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (Legge provinciale per il governo del territorio), e nella composizione e modalità di formazione di cui all'art. 11 del vigente Regolamento edilizio comunale, che recita testualmente:

*“1. La Commissione Edilizia Comunale, per brevità riassumibile in C.E.C. o Commissione, è istituita ai sensi dell'art. 9 della L.P. n. 15/2015 e ss.mm. ed è composta da:*

- a) il Sindaco o l'Assessore con competenza in materia urbanistica ed edilizia, che presiede la commissione;*
- b) il comandante del Corpo volontario locale dei Vigili del Fuoco o suo sostituto;*
- c) n. 2 (due) tecnici laureati, di cui uno architetto e l'altro ingegnere;*
- d) n. 1 (uno) tecnico laureato in geologia;*
- e) n. 1 (uno) tecnico diplomato (geometra o perito edile);*

*2. La Giunta comunale nomina i componenti di cui alle precedenti lettere c), d) ed e) scegliendoli tra tecnici che svolgono la libera professione ovvero alle dipendenze di Enti pubblici o privati, a seguito della pubblicazione di avvisi e della valutazione comparativa delle candidature ammissibili come disposto dalla lett. e) del comma 2 dell'art. 9 della L.P. n. 15/2015 e ss.mm., di comprovata capacità, con esperienza in materia urbanistico-edilizia e tutela del paesaggio.*

*3. Le funzioni di segreteria e verbalizzazione delle riunioni della Commissione Edilizia sono affidate al Responsabile del Servizio Tecnico Comunale o ad altro dipendente comunale da lui designato, in accordo con il Segretario Comunale. Il Responsabile del Servizio Tecnico Comunale (o altro dipendente comunale da lui designato) partecipa alle riunioni della C.E.C. senza diritto di voto e senza far parte del numero legale per la validità della riunione.*

*4. I componenti elettivi della Commissione rimangono in carica per il periodo di durata del mandato elettorale comunale.*

*5. I componenti della Commissione che, senza giustificato motivo, rimangono assenti per più di tre sedute consecutive decadono dall'incarico senza necessità di specifica dichiarazione e vengono sostituiti. Analogamente si procede in caso di dimissioni o cessazione dalla carica per qualsiasi motivo.*

*6. In caso di assenza del Presidente, le relative funzioni vengono assunte dal Vice presidente nominato in seno alla commissione medesima oppure la presidenza è assunta dal commissario più anziano.*

*7. Per interventi urbanistici o edilizi di particolare rilevanza, è facoltà del Presidente supportare la commissione edilizia con uno o più consulenti senza diritto di voto.*

*8. Il Presidente, in casi del tutto particolari, potrà consentire che il progettista venga sentito in commissione su richiesta della stessa, del Responsabile del Servizio Tecnico o del progettista medesimo.*

*9. I liberi professionisti nominati componenti della Commissione, nonché gli studi o altre forme associative presso cui operano in via continuativa i medesimi componenti, possono assumere, nell'ambito del territorio del Comune di Denno, solamente incarichi di progettazione di opere e impianti pubblici.”*

Ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. e) della Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (Legge provinciale per il governo del territorio) l'individuazione dei componenti diversi da quelli di diritto (Sindaco e Comandante del Corpo volontario locale dei Vigili del Fuoco) avviene attraverso la pubblicazione di avvisi e la valutazione comparativa delle candidature ammissibili, dando evidenza sul sito del comune delle

modalità e dei criteri di selezione adottati, dei relativi fattori di ponderazione e dell'esito finale della valutazione delle candidature ammesse.

Con avviso prot. n. 4253 di data 13.09.2021 l'Amministrazione ha reso nota la necessità di procedere alla nomina della nuova Commissione Edilizia Comunale fissando il termine per la presentazione delle candidature per il giorno 08.10.2021. A seguito della mancanza di candidature in alcune professioni, il termine è stato dapprima riaperto fino al 17.10.2021 (avviso prot. n. 4731 di data 06.10.2021) ed infine fino al 27.10.2021 (avviso prot. n. 4892 di data 15.10.2021).

Entro i termini fissati da ultimo dall'Avviso prot. n. 4892 di data 15.10.2021 sono pervenute le seguenti candidature:

- arch. David Vender, nota prot. n. 4348 dd. 16.09.2021;
- arch. Domenico Menapace, nota prot. n. 4560 dd. 28.09.2021;
- geom. Ivan Arnoldi, prot. n. 4821 dd. 12.10.2021;
- geom. Stefano Iori, prot. n. 4857 dd. 14.10.2021;
- geol. Damiano Betti, prot. n. 4858 dd. 14.10.2021;
- ing. Denis Chini, prot. n. 4904 dd. 18.10.2021;
- arch. Luca Valentini, prot. n. 4906 dd. 18.10.2021.

Con determinazione del Segretario comunale n. 63 dd. 04.11.2021 è stato nominato il Gruppo di lavoro per la valutazione delle suddette candidature, composto da:

- dott. Michele Rizzi - Segretario comunale supplente;
- geom. Simone Stenico – Responsabile dell'Ufficio Tecnico;
- dott. Eric Paoli – Responsabile del Servizio Finanziario.

Il Gruppo di lavoro si è riunito in data 04.11.2021 per la valutazione dei curricula presentati dai professionisti, pervenendo alla designazione, come membri esterni della Commissione Edilizia Comunale, dei seguenti nominativi:

- 1) Domenico Menapace (tecnico laureato – architetto);
- 2) Denis Chini (tecnico laureato – ingegnere);
- 3) Damiano Betti (tecnico laureato in geologia);
- 4) Stefano Iori (tecnico diplomato – geometra).

PREMESSO E RILEVATO quanto sopra

#### LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (Legge provinciale per il governo del territorio);

VISTO il Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.;

VISTO lo Statuto comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 9 dd. 30.03.2016;

VISTO il Regolamento edilizio comunale;

VISTA la deliberazione consiliare n. 3 dd. 31.03.2021, immediatamente eseguibile, con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione finanziario ed il D.U.P., per gli esercizi 2021-2023.

VISTA la deliberazione giuntale n. 19 dd. 13.04.2021 con la quale è stato approvato il P.E.G. relativo agli esercizi 2021-2023.

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 185, comma 1, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 sulla presente proposta di deliberazione il Segretario comunale, ha espresso parere di regolarità tecnico-amministrativa.

AD unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano, resi separatamente con riguardo all'immediata eseguibilità da conferire alla presente, al fine di consentire alla Commissione Edilizia Comunale l'inizio dei lavori

## **DELIBERA**

1. di nominare la nuova Commissione Edilizia Comunale ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento edilizio, come di seguito composta:
  - 1) sindaco Paolo Vielmetti (presidente e membro di diritto);
  - 2) comandante del Corpo volontario locale dei Vigili del Fuoco (membro di diritto);
  - 3) Domenico Menapace (tecnico laureato – architetto);
  - 4) Denis Chini (tecnico laureato – ingegnere);
  - 5) Damiano Betti (tecnico laureato in geologia);
  - 6) Stefano Iori (tecnico diplomato – geometra).
2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183 comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;
3. di inviare la presente ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 183, comma 2, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;
4. di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso il presente provvedimento è ammessa:
  - opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;
  - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

Ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, la presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è pubblicata all'albo comunale, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per dieci giorni consecutivi.